



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

Prot. n. 3405 del 11.03.2019

ORDINANZA N. 31 DEL 11.03.2019

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ELIMINAZIONE DI PERICOLO PER LA PRIVATA E PUBBLICA INCOLUMITA' FABBRICATO IN VIA FARINI. FOGLIO 30 PARTICELLA 69 SUB 3 E 4

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, con ulteriori forti scosse in data 26/10/2016 e 30/10/2016, ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTO a seguito di tale evento sono stati eseguiti molti sopralluoghi presso gli immobili siti nel territorio comunale, ed in particolare in quelli del Centro Storico che per le loro particolari condizioni strutturali presentavano oggettive condizioni di pericolo;

VISTO il sopralluogo effettuato dai Vigili Urbani in data 20.02.2019 e la nota del 21.02.2019 con prot. n. 2545, con la quale si segnalava a questo Servizio che nell'immobile situato nel Centro Storico del Comune di Montegiorgio individuato al Catasto Urbano al foglio 30 con la particella 69 "..... lo stabile appare in evidente stato di abbandono in quanto disabitato da tempo, con l'intonacatura esterna fatiscente. Sulla parte soprastante l'accesso principale si nota, tra due finestre, una evidente fessurazione, così come in prossimità dell'architrave del primo garage verso la sottostante Via Castelfidardo. Le terrazze presentano le inferriate arrugginite con la struttura di base annerita e usurata dall'umidità. L'immobile..... è stato delimitato su due facciate da trasenne ivi apposte dal Comune di Montegiorgio, secondo le indicazioni dei Vigili del Fuoco intervenuti per i fenomeni sismici del 2016....";

ACCERTATO che il fabbricato è sito in Montegiorgio in Via Farini e che le sue precarie condizioni statiche e strutturali non sono attribuibili agli eventi sismici in atto nel nostro territorio ma a condizioni pregresse.";

VISTO che dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno l'immobile in oggetto è distinto al foglio, 30 del Comune di Montegiorgio, con la particella n° 69 sub 3-4 e risulta intestata a:

BELEGGIA PIERO nato in Montegiorgio il 07.02.1957 e residente in Pianoro (BO) in Via Verdi, 6



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

VISTO il D.lgs 18.agosto.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza sindacale ai sensi di quanto disposto dall'art.lo 50, comma 5 dello stesso T.U.E.L. e dall'art.lo 54 comma 4 come riformulato dal D.L. 25.maggio.2008 n. 92 e convertito in L. 125/2008;

VISTO l'art.lo 650 del Codice Penale che prevede in caso di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità: ".....chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di Giustizia o di Sicurezza pubblica o di Ordine Pubblico o di igiene è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda";

VISTA della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014 in virtù della quale non sussiste l'obbligo di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.lo 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. quando l'ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione....;

CONSIDERATO, dunque, che l'immobile distinto in catasto al Foglio n 30 con la particella 69 sub 3-4 rappresenta , per il suo stato precario, concreto e reale motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi, sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

VISTO decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) il quale riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabili;

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

ORDINA

Al sig. **BELEGGIA PIERO** nato in Montegiorgio il 07.02.1957 e residente in Pianoro (BO) in Via Verdi, 6 in qualità di proprietario dell'immobile sito in Montegiorgio in Via Farini e contraddistinto in Catasto Fabbricati al Foglio catastale n. 30 con la particella 69 sub 3-4, il divieto immediato di utilizzo dell'immobile sopra descritto.

Il proprietario e/o gli aventi titolo dovranno compiere immediatamente i lavori con opere provvisorie necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile e per il ripristino delle condizioni atte a garantire la pubblica e privata incolumità entro e non oltre dieci giorni (10gg) dalla notifica della presente ordinanza.

Il proprietari e/o gli aventi titolo dovranno nominare un tecnico qualificato che verifichi le condizioni statiche dell'immobile, provveda alla sua messa in sicurezza e attesti l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza attraverso apposita perizia da trasmettere all'Amministrazione entro e non oltre quaranta giorni (40gg) dalla notifica della presente ordinanza.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari o aventi titolo sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Il mancato adempimento della presente ordinanza oltre alle richiamate responsabilità penali e civili sia nei confronti dell'amministrazione che contro terzi, comporterà la trasmissione dell'accertamento dell'inottemperanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ai sensi dell'art.lo 650 del Codice Penale;



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

- Ai sensi dell'art. 54, comma 7, del T.U.E.L., «se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi».
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è il Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio, Piazza Matteotti, 33.
- La responsabilità del procedimento è affidata al Geom. Giorgio Benni, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente.
- Per la presa visione degli atti del procedimento, nei giorni di apertura al pubblico, l'interessato potrà rivolgersi al Servizio Urbanistica-Ambiente;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.itognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;



IL SINDACO
Michela Orrenzi

